

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3234-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

(V. Stampato n. 3234)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del
Senato della Repubblica il 21 luglio 2005*

(V. Stampato Camera n. 6023)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della
Camera dei deputati il 7 febbraio 2006*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 2006*

**Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue
estere dell'Esercito**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere, da ascrivere all'area funzionale C, posizione economica C1.

2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1 è determinata in 33 unità.

3. I criteri e le modalità per il reclutamento del personale del profilo professionale di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

4. In deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **L'assunzione** del personale del profilo professionale di cui al comma 1 **avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi** sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, **di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.** Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

4. **Al fine di salvaguardare l'operatività dell'impiego delle Forze armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno 2005, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 22 dicembre 2004, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

continuità didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato il reclutamento del personale di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro annui, a decorrere dall'anno **2006**, mediante procedura selettiva per titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concorso è riservato a coloro che, **alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande**, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito una specifica professionalità nell'espletamento di attività di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attività, previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 annui a decorrere dall'anno **2006**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2005, allo scopo parzialmente utilizzando, **quanto ad euro 416.245 per l'anno 2005 e quanto ad euro 406.245 a decorrere dall'anno 2006**, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000 **a decorrere dall'anno 2006**, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. *Identico.*